



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

L'Università degli Studi di Torino, Codice Fiscale n. 80088230018, con sede in Torino Via Verdi n. 8, in persona del Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria, Prof. Bruno Peirone in rappresentanza dell'Ente (di seguito "Università");

E

La Società/azienda cod. fisc. / p. iva:, in persona del [ruolo] Dott....., con sede legale in (...), n.

PREMESSO CHE:

(A) In forza del contratto _____, stipulato in data....., concernente l'affidamento dei servizi di accettazione per le esigenze dell'Ospedale Veterinario Universitario (OVU) – Struttura didattica speciale veterinaria Università di Torino (di seguito "Contratto"), con cui l'Università degli Studi di Torino (di seguito Università) ha affidato le attività ivi descritte alla società/azienda cod. fisc. / p. iva:, in persona del legale rappresentante..... [ruolo] Dott....., con sede legale in (...), n. ...;

(B) le attività oggetto del/della Contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito Regolamento UE) nonché del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 N. 101 (di seguito Codice);

(C) l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento UE, individua il Titolare del trattamento ne "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]" e l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento UE, identifica il Responsabile del trattamento ne "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

(D) l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento UE, recita: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

(E) l'Università presenta, ai sensi del considerando 81 del regolamento, garanzie sufficienti in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse e dei requisiti richiesti dal Regolamento UE anche in materia di sicurezza del trattamento;

L'Università degli Studi di Torino

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Responsabile interno della Struttura Didattica Speciale Veterinaria sulla base della delega di firma per conto del Rettore e sotto la sua responsabilità, in riferimento alle attività oggetto del Contratto,



designa

con effetto immediato la società/azienda, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al Contratto che qui si intende integralmente richiamato.

La società/azienda accetta la designazione come Responsabile esterno contenuta nel presente accordo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario al solo fine dell'esecuzione del/della Contratto e per lo svolgimento delle attività connesse che ne formano oggetto.

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo, il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

Tipologia di Dati	Finalità del Trattamento	Categoria di Interessati
<u>Personali comuni:</u> <ul style="list-style-type: none">- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza);- Dati di contatto (email, cellulare etc.);- Dati comuni necessari all'emissione ed al pagamento delle fatture (IBAN, numero carta di credito etc.)	Svolgimento delle attività di Front Office e back Office necessarie al funzionamento dell'Ospedale Veterinario Universitario (OVU)	Proprietari degli animali che usufruiscono dei servizi forniti dall'Ospedale Veterinario Universitario (OVU)
<u>Personali comuni:</u> <ul style="list-style-type: none">- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale);- Dati di contatto (email, cellulare etc.),	Svolgimento delle attività di Front Office e back Office necessarie al funzionamento dell'Ospedale Veterinario Universitario (OVU)	Veterinari, professionisti e personale di supporto operanti presso l'Ospedale Veterinario Universitario (OVU)

Tutto ciò premesso viene considerato parte integrante e sostanziale del presente Accordo tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare ad osservare una serie di obblighi e vincoli definiti in termini di istruzioni al trattamento da parte del Titolare.

1. Oggetto e durata del trattamento



Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile è finalizzato all'esecuzione dei servizi previsti dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rimanda. Le attività di trattamento dei dati personali indicati nella precedente tabella sono effettuate dal Responsabile tramite strumenti e dispositivi informativi messi a disposizione del Titolare del trattamento. Il Responsabile si impegna a effettuare le attività di trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito e per le finalità indicate dal CSA e dal presente Accordo.

Il presente Accordo di designazione sarà efficace fino al In caso di proroga del Contratto principale, le Parti dichiarano che il presente Accordo sarà tacitamente prorogato per tutta la durata della proroga del Contratto principale.

Il Responsabile si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati forniti dall'Università al solo fine dell'esecuzione del Contratto avente ad oggetto attività connesse al trattamento. Si impegna pertanto ad assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Nel trattare i dati personali per conto dell'Università, il Responsabile deve rispettare le istruzioni documentate fornite dall'Università stessa. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal presente accordo, dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, e da ogni altra eventuale comunicazione formale da parte dell'Università concernente eventuali modifiche motivate e documentate rispetto alle istruzioni impartite. Il Responsabile tratterà i dati personali esclusivamente tramite i mezzi e gli strumenti messi a disposizione del Titolare. Il Responsabile si impegna a non raccogliere e/o conservare i dati personali con altri mezzi di archiviazione. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitegli da quest'ultimo violi il Regolamento UE o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati.

Per tutta la durata dell'Accordo di designazione, l'Università determinerà le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali connessi all'esecuzione del/della Contratto.

L'Università dichiara e garantisce che i dati personali conferiti al Responsabile sono strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Responsabile stesso per l'esecuzione dei Trattamenti funzionali all'erogazione dei Servizi e/o delle attività connessi/e, nel rispetto delle istruzioni ad esso impartite.

Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati.

2. Autorizzati al trattamento e vincoli di riservatezza

Il Responsabile dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, **i dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati al Trattamento.**

Il Responsabile si impegna a garantire che i soggetti autorizzati al trattamento dei dati abbiano ricevuto adeguato livello di **informazione e di formazione** in adempimento dei corrispondenti obblighi previsti della Normativa nazionale e europea vigente.

Il Responsabile si impegna a rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza, **le misure di sicurezza** già attuate o che verranno in futuro adottate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.



3. Registro delle attività di trattamento

Nell'ambito delle responsabilità affidategli in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, e nel rispetto delle relative istruzioni, il Responsabile esterno ha l'obbligo di tenere presso di sé in forma scritta, anche in formato elettronico, di aggiornare e di mettere a disposizione in ogni momento dell'Università, un Registro di tutte le attività di trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) 2016/679.

Il Registro dei trattamenti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dati,
- 2) le categorie dei trattamenti effettuati;
- 3) i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi, se del caso;
- 4) descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati personali.

4. Sicurezza dei Dati Personali

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Università ed il Responsabile si impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la durata del presente Accordo di designazione a Responsabile esterno ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati. Il Responsabile si impegna a rispettare e ad applicare:

- le procedure informatiche adottate dal Titolare e messe a disposizione del Responsabile;
- le policies di sicurezza informatica adottate dal Titolare.

Il Responsabile si impegna a fornire idonea formazione ed informazioni in materia di protezione dei dati personali nei confronti dei soggetti che saranno adibiti alle mansioni descritte nel CSA.

5. Diritti degli Interessati

Al fine di consentire all'Università di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli interessati, il Responsabile si obbliga a:

- comunicare alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE artt. 15-21, trasmessa dagli interessati, direttamente o tramite un Sub-responsabile;
- assistere il Titolare del trattamento e la Struttura Didattica Speciale Veterinaria con misure tecniche ed organizzative adeguate, e collaborare con lo stesso al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a:

- a. cancellare e/o rettificare i dati personali su richiesta dell'Università effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte degli interessati;
- b. segnalare all'Università i dati personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;



c. limitare il trattamento dei dati personali su richiesta dell'Università effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte degli interessati.

6. Violazione dei Dati Personali

Il Responsabile si impegna a comunicare per iscritto all'Università ed in particolare alla Struttura universitaria che sottoscrive il presente accordo ed alla Direzione ICT, tempestivamente e **comunque non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso i soggetti autorizzati o segnalazioni dall'esterno, ogni violazione dei dati personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti eseguiti dalla società/azienda per conto dell'Università nell'ambito del contratto.**

Il Responsabile deve assistere e collaborare con l'Università al fine di porre in essere gli adempimenti richiesti dal Regolamento UE in caso di procedura data breach che prevede: la notifica della violazione dei dati al Garante Privacy entro 72 ore dall'avvenuta conoscenza, nonché, laddove la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati, la comunicazione agli interessati.

In caso di notifica ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE, essa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Descrizione della natura della violazione dei dati personali, ivi compresi, quando sia possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazione dei dati personali in questione;
- Il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- Descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- Descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile si obbliga ad assistere l'Università nel corso dell'attività istruttoria relativa alla violazione subita, e collabora con la stessa al fine di mitigare ed eliminare le conseguenze che derivano dalla violazione.

Per l'Università degli Studi di Torino contattare: Prof. Bruno Peirone, Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria, bruno.peirone@unito.it

Per l'Operatore economico contattare: nome, cognome, mail

8. Durata dell'Atto di designazione e obblighi del Responsabile conseguenti alla cessazione

Il presente accordo produce effetti fino alla data di scadenza del Contratto cui si riferisce il trattamento dati.

Il presente Accordo di designazione **sarà efficace fino al** *(indicare termine di scadenza del contratto principale)* In caso di proroga del Contratto principale, le Parti dichiarano che il presente Accordo sarà tacitamente prorogato per tutta la durata della proroga.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dell'Università tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dati, si impegna a consentire le attività di revisione, comprese le ispezioni realizzata dall'Università o da altro soggetto da questi incaricato. Nel caso in cui dall'esame della documentazione prodotta, ovvero all'esito di tali ispezioni le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o comunque non idonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il



Titolare chiederà al Responsabile di adottare tutte le misure opportune entro un termine congruo che sarà concordato tra le parti.

9. Audit

Il Responsabile rende disponibili all'Università, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo, consentendo all'Università l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento.

Il Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta dell'Università, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub- responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente Accordo e alla Normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati.

L'Università si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del presente Accordo e nei limiti della Normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Il Responsabile è tenuto a dichiarare il vero nel corso delle attività di audit.

10. Cooperazione nel corso delle ispezioni del Garante o dell'Autorità Giudiziaria

Il Responsabile **informa tempestivamente il Titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria** con riferimento ai trattamenti dei dati personali effettuati per conto del Titolare.

11. Trasferimento dei Dati Personali

Il Responsabile si avvale dei servizi di Google per il settore Educational in uso presso il Titolare del trattamento per i quali l'Università di Torino ha adottato adeguate misure di garanzia tra cui l'applicazione delle Standard Contractual Clauses emanate dalla Commissione UE, previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021 e l'adesione al Data Privacy Framework sul trasferimento dei dati personali UE - USA sulla base della decisione di adeguatezza adottata il 10 luglio 2023 dalla Commissione UE a norma dell'articolo 45, paragrafo 3 del GDPR.

Tali servizi possono implicare il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

Per il resto il Responsabile non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali.

12. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Responsabile esterno, con l'accettazione della presente, **si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del Regolamento UE.**



Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del Regolamento UE l'Università, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal Responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del Regolamento UE, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal Regolamento UE, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

L'Università si impegna a manlevare e tenere indenne il Responsabile da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione subita dell'Università per causa non imputabile al Responsabile.

13. Modifiche e validità

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere documentate e potranno essere disposte solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo, esprimono pienamente la loro adesione.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante del Responsabile

Firma del direttore della struttura